



Deliberazione N. 7
In data 10/02/2021

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA PROVINCIA TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DIRETTO A REGOLARE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA E LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO.

L'anno **duemilaventuno**, addì **dieci** di **febbraio** alle ore **18.03** nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale:

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	PITTON ARNALDO STEFANO	X	
2	ZAMUNER LUIGI	X	
3	DONADELLO GIOVANNA	X	
4	DAL ZIN ALBAROSA		X
5	MORETTO TAMARA	X	
6	POLESEL PAOLA	X	

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
7	COLLEDAN CHIARA	X	
8	CIGAGNA FILIPPO	X	
9	RUSALEN MARZIA	X	
10	BASSO TATIANA	X	
11	BOFFO ROSSELLA	X	
		10	1

Assiste alla seduta il sig. GIULIANI PIERANTONIO, Segretario del Comune.

Il Sig. PITTON ARNALDO STEFANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

N° 68 registro atti pubblicati

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 19 FEB. 2021

Addì, 19 FEB. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
GIULIANI PIERANTONIO

Il Sindaco, enunciato il punto 7 all'ordine del giorno, cede la parola alla Consigliere P. Polesel che procede a leggere un proprio intervento, sottoscritto di proprio pugno, che viene allegato al presente verbale dopo essere stato siglato dal Segretario Comunale.

Al termine della lettura, il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Interviene il Consigliere R. Boffo segnalando che la Provincia di Treviso è un ente oberato di lavoro e auspica che non ci siano ritardi nell'espletamento degli appalti, pur riconoscendone la competenza.

Il Consigliere P. Polesel riscontra dicendo che la SUA presso la Provincia di Treviso è un ente strutturato e qualificato e, quindi, non dovrebbero verificarsi degli inconvenienti.

Attesa l'assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione resa a si sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (10), contrari (0)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e sue modificazioni stabilisce che: *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (e dai soggetti aggregatori). Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."*

VISTO altresì il comma 4 del succitato articolo del D.Lgs. n. 50/2016 e sue modificazioni il quale dispone che: *"se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1... procede secondo una delle seguenti modalità:*

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrale di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrale di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge n. 56 del 07/04/2014."*

SPECIFICATO che il successivo art. 38. demanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei requisiti per la qualificazione delle centrali di committenza, che darà titolo all'iscrizione nell'apposito elenco e segnalato però che il menzionato DPCM, che andrà a regolamentare la materia, al momento non risulta ancora essere stato adottato.

RICORDATO che l'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto-Legge n. 32/2019, convertito dalla Legge n. 55/2019 ha sospeso, a titolo sperimentale e fino al 31 dicembre 2021, l'obbligatorietà di ricorrere ad una centrale unica di committenza.

CONSIDERATO che in precedenza ed in ottemperanza agli obblighi normativi di centralizzazione degli approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture il Comune di Meduna di Livenza aveva costituito con deliberazione consiliare n. 06 del 26/04/2017, unitamente con il Comune di Zero Branco, una centrale unica di committenza e che la relativa convenzione diretta a regolare i rapporti tra le parti è scaduta il 31/12/2019.

RILEVATO che detta soluzione ha dimostrato un ottimo livello di soddisfazione per quanto riguarda le gare di appalto di un certo rilievo.

RAVVISATA la necessità di ricorrere nuovamente alla centralizzazione degli approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture al fine di permettere una riduzione dei costi di gestione delle procedure grazie alle economie di scala nonché al fine di garantire la massima professionalità specialistica in materia di appalti pubblici riducendo in tal modo al minimo il rischio di ricorsi amministrativi.

RICHIAMATO l'art.1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", recante: *"La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*.

RICHIAMATO l'art. 30 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

VISTA la richiesta di adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso effettuata dal Sindaco pro tempore, ns. prot. 7086 del 26/10/2020.

ESAMINATO lo schema di convenzione concernente la regolazione dei rapporti tra i Comuni interessati all'adesione e la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso e ritenuto di avvalersi di tale opportunità in attuazione dell'art. 37, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 56/2016 e sue modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 espressi dai competenti responsabili ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

DELIBERA

- 1) **DI ADERIRE** alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e sue modificazioni, convalidando la comunicazione prot. n. 7086 del 26/10/2020 a firma del Sindaco.
- 2) **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione costituito da n. 9 articoli e diretto a regolare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso e il Comune di Meduna di Livenza che, della presente, costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) **DI AUTORIZZARE** il responsabile del servizio Rag. Luigi Zamuner alla sottoscrizione definitiva della convenzione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e di demandare allo stesso ogni altro adempimento in esecuzione della presente deliberazione.

Successivamente

Con la seguente votazione resa a si sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (10), contrari (0)

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'adesione formale alla Stazione Unica Appaltante di Treviso e relativa sottoscrizione della Convenzione necessarie per poter usufruire dei servizi resi dalla SUA.

Il dibattito in forma integrale è pubblicato in formato digitale sul sito web del Comune alla pagina "Registrazioni audio sedute del Consiglio Comunale", e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato.

Punto 7
all. 9

Meduna di Livenza, 10 febbraio 2021

Punto 7 odg: *adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso e approvazione dello schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra il Comune di Meduna di Livenza e la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso*

È posta in approvazione la proposta di adesione alla SUA della provincia di TV e la conseguente approvazione dello schema di convenzione.

Si tratta di dare esecuzione a delle ben precise normative di settore (D. Lgs. 50/2016 art 37) che impongono ai comuni non capoluogo di provincia di centralizzare i procedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori secondo precise modalità:


- Ricorrendo ad un soggetto aggregatore
- Accorpendo i procedimenti di acquisto presso un'unica struttura nell'ambito delle Unioni di Comuni
- Ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le provincie


La ratio della norma citata è quella di ridurre il numero dei soggetti che generano domanda di beni, servizi e lavori.

Si ricorda che con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.04.2017 era stata istituita una Centrale Unica di Committenza con il Comune di Zero Branco e che la relativa convenzione è scaduta il 31.12.2019.

La centralizzazione degli approvvigionamenti ha consentito all'Ente di:

- Ridurre i costi di gestione delle procedure tramite la realizzazione di economie di scala
- Garantire la massima professionalità specialistica in materia di appalti pubblici (con conseguente minor rischio di ricorsi amministrativi)





STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

BOZZA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaventuno (2021) addì (.....) del mese di in Treviso -
Via Cal di Breda, 116, nella sede della Provincia di Treviso, fra i signori:


1. _____
2. _____

PREMESSO: che l'art. 3, del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017 definisce:

- alla lett. i) la «*centrale di committenza*» come un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- alla lett. l) «*attività di centralizzazione delle committenze*», le attività svolte su base permanente riguardanti:
 - a) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
 - b) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

VISTO l'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze che prevede tra l'altro che:

- 1) le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del medesimo D. Lgs. N. 50/2016 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- 2) se la stazione appaltante è in un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2 del citato Decreto Legislativo, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;



- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città Metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

VISTO che l'art.1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che: "La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

VISTO

- che il DPCM 30 giugno 2011 ha disciplinato le stazioni uniche appaltanti;
- che con deliberazione consiliare n. 22 del 17.06.2013 e successiva deliberazione di Giunta Provinciale n. 186 del 05.05.2014, la Provincia di Treviso ha istituito la Stazione Unica Appaltante provinciale;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del.....il Comune diha aderito all'iniziativa di cui trattasi approvando lo schema della presente convenzione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Istituzione della Stazione Unica Appaltante "Provincia di Treviso"


1. In esecuzione delle disposizioni di cui al D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, i Comuni tutti appartenenti alla provincia di Treviso istituiscono una Stazione Unica Appaltante (SUA) per lo svolgimento delle attribuzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i Comuni associati nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. La Provincia di Treviso, quale Centrale di Committenza ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 56/2014, svolge conseguentemente le funzioni di *Amministrazione Aggiudicatrice*, che provvede ad aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi richiesti e destinati ai Comuni associati aventi sede esclusivamente nella Provincia.

Articolo 2 - Attribuzioni della Centrale di Committenza

1. La Centrale di Committenza svolge i compiti sotto specificati ed in particolare:

Attribuzioni obbligatorie


- a) Individuare, in relazione alle circostanze di fatto e di diritto ed alle esigenze del Comune, la procedura di gara appropriata;



- b) Predisposizione provvedimento a contrattare, stesura e sottoscrizione atti di gara per conto del Comune;
- c) Supporto al RUP nella fase che precede la gara mediante assistenza ai quesiti dei soggetti partecipanti;
- d) Nomina dell'Autorità/Commissione di gara e svolgimento delle operazioni di gara ivi comprese le comunicazioni ad eventuali concorrenti esclusi;
- e) Verifica autocertificazioni dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara con accesso diretto alle amministrazioni ed enti certificanti, previa formale delegazione ed acquisizione di eventuali credenziali di accesso;
- f) Supporto per la validazione di progetti;
- g) Verifica delle offerte anormalmente basse;
- h) Proposta di aggiudicazione;
- i) Predisposizione comunicazioni ai partecipanti esito gara;
- j) Predisposizione schema provvedimento di aggiudicazione;
- k) Assistenza tecnico-giuridica in caso di contenzioso in sede di gara;
- l) Tenuta ed aggiornamento di albo fornitori gestito in forma associata.

Attribuzioni facoltative


- a) Supporto all'Amministrazione per l'espletamento delle procedure espropriative;
- b) Supporto al RUP del Comune convenzionato ai fini della corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto onde assicurare la piena rispondenza dell'opera, servizio o fornitura alle effettive esigenze dell'ente;
- c) Progettazione eventuale di servizi e forniture mediante la predisposizione del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto;
- d) Predisposizione schemi provvedimenti di aggiudicazione, verifica requisiti, elaborazione schema di contratto;
- e) Attività di supporto al RUP nella fase esecutiva dell'opera, servizio o fornitura;
- f) Supporto operativo per tutte le attività inerenti gli obblighi di comunicazione e pubblicità inerenti la procedura, eventualmente previa formale delegazione ed acquisizione delle credenziali di accesso;
- g) Assistenza tecnico-giuridica e supporto tecnico operativo (predisposizione atti) in sede di esecuzione del contratto, in particolare per subappalti, varianti in corso d'opera, accordi bonari, contenzioso e collaudo;
- h) Realizzazione e gestione di mercato elettronico locale nell'interesse degli associati.



2. Le funzioni di amministrazione aggiudicatrice sono esplicate nella sola fase della proposta di aggiudicazione mediante:
 - a) la nomina, da parte della Provincia, della Commissione di Gara;
 - b) lo svolgimento delle operazioni di gara;
 - c) la consegna al Comune del verbale della proposta di aggiudicazione.
3. Lo svolgimento delle predette funzioni avviene utilizzando, nell'ordine:
 - a) Il personale della Provincia;
 - b) Il personale dei Comuni convenzionati per il quale, con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune autorizza sin d'ora a prestare servizio presso la Centrale di Committenza in caso di acquisizione che lo riguardi.
 - c) Eventuali commissari esterni, nel caso di specifiche professionalità non riscontrabili nell'ambito degli Enti Pubblici, nel rispetto del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 3 - *Attribuzioni del Comune convenzionato.*

1. Il Comune rimane titolare dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio essendo demandate alla Centrale di Committenza le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario proposto permanendo in capo al Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna.
2. Sono attribuite in particolare al Comune:
 - a) L'approvazione del progetto dell'opera o dell'acquisizione del bene o servizio ed in particolare il Capitolato Speciale d'appalto e lo schema di contratto;
 - b) L'acquisizione del CIG e del CUP in quanto necessari;
 - c) L'adozione della determinazione a contrattare, sulla base dello schema predisposto dalla Centrale di Committenza, nella quale sono formalmente conferite alla Centrale di Committenza, in tutto o in parte, le attribuzioni di cui al precedente articolo;
 - d) L'assolvimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione qualora non delegati alla Centrale di committenza;
 - e) La messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara, ed in particolare il Responsabile del Servizio competente qualora richiesto dalla Centrale ai fini dell'attribuzione allo stesso della Presidenza di Gara;
 - f) La messa a disposizione dei servizi per l'invio e la ricezione degli atti inerenti la procedura di gara (in particolare protocollazione, conservazione ed archiviazione degli atti), e dei locali per lo svolgimento della gara, qualora la stessa non si svolga presso la sede della Provincia;
 - g) L'aggiudicazione;
 - h) La verifica dei requisiti qualora non delegato alla Centrale di Committenza;



- i) La dichiarazione di efficacia del provvedimento di aggiudicazione;
 - j) La stipula del contratto e relativi adempimenti.
3. Il Comune ha l'obbligo di trasmettere alla Centrale con il dovuto anticipo, l'elenco delle acquisizioni da effettuare unitamente a tutte quelle informazioni necessarie per la corretta predisposizione degli atti.

Articolo 4 - Durata

1. La presente convenzione, ai sensi di legge ha durata di cinque anni, ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. E' rinnovabile.
2. Trattandosi, di convenzione obbligatoria, il Comune potrà recedere dalla convenzione nel caso in cui il servizio di cui trattasi venga ad essere svolto nell'ambito delle unioni dei comuni o di altre forme associative di cui dovesse far parte, conformi alla vigente normativa, con preavviso di almeno trenta giorni e fatte salve le procedure in corso di svolgimento.

Articolo 5 - Spese di funzionamento e rapporti finanziari

1. I costi di funzionamento della Centrale di Committenza sono sostenute dalla Provincia, fatto salvo esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione (es. spesa per pubblicazione bandi).


Articolo 6 - Non esclusività

1. L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per il Comune di ricorrere esclusivamente alla stazione unica appaltante provinciale per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla vigente normativa

Articolo 7 - Responsabilità

1. Permanendo in capo al Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare l'aggiudicazione, resta escluso che la Centrale di Committenza sia chiamata a stare in giudizio e rispondere per danni di qualsiasi natura non riconducibili all'attività di supporto amministrativo al RUP.

Articolo 8 - Definizione delle controversie



1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione che non potranno essere risolte in via amichevole, è competente il Foro di Treviso.

Articolo 9 - Registrazione

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA


PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

OGGETTO: ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DIRETTO A REGOLARE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA E LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.

Addì, 05/02/2021

Il Responsabile dell'area



Il Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere **favorevole** di regolarità contabile sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.

Addì, 05/02/2021

Il Responsabile dell'area



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio



IL PRESIDENTE
PITTONI ARNALDO STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pierantonio Giuliani".